



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**DELIBERA N. 972 DEL 14 settembre 2016**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Ecologia Aliperti – Resistente: Umbra acque SpA – Controinteressato soc. coop consortile di Roma - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di autospurgo per la disotturazione e pulizia delle infrastrutture gestite da Umbra acque SpA e trasporto fanghi liquidi – Importo a base di gara: € 1.611.600,00 - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso -

**PREC 145/15/S**

**Requisiti di capacità economica e finanziaria - Fatturato globale – Mancanza di annualità – Dimostrazione della sussistenza del requisito**

Non è fondata la contestazione relativa alla asserita mancanza di un'annualità di fatturato certificabile nel caso in cui il consorzio partecipante abbia comunque dimostrato la sussistenza del fatturato globale necessario e sufficiente

**Art. 41, D.lgs 163/2006**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. 28535 del 12 marzo 2015 presentata da Ecologia Aliperti Srl nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di autospurgo per la disotturazione e pulizia delle infrastrutture gestite da Umbra acque SpA e trasporto fanghi liquidi, da aggiudicarsi con criterio del prezzo più basso;

VISTO l'avvio dell'istruttoria prot. 83512 del 01/07/2015;

VISTA la memoria prot. 88289 del 10/07/2015 con cui il Consorzio servizi integrati, società cooperativa consortile, muove rilievi di infondatezza alla istanza medesima;

VISTA la memoria prot. 88193 del 10/07/2015 con cui Umbra Acque prende posizione rispetto al procedimento svolto, affermando la piena legittimità delle proprie scelte con riguardo alla verifica del fatturato globale dell'impresa aggiudicataria e dei requisiti tecnico organizzativi in capo al consorzio medesimo in conformità alle disposizioni dell'art. 35, Codice e 277, Regolamento;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

VISTA la nota 30329 del 16/3/2015, nonché memoria prot. 88417 del 10/07/2015 con cui la Ecologia Aliperti, conferma integralmente la propria posizione e si riporta integralmente all'istanza introduttiva;

VISTI gli atti di gara bando, disciplinare, atti e verbali della commissione aggiudicatrice, corrispondenza intercorsa tra le parti, avviso di aggiudicazione, depositati unitamente all'istanza di precontenzioso;

CONSIDERATO che il richiedente Ecologia Aliperti srl contesta alla stazione appaltante di aver valutato - ai fini della verifica della documentazione dei requisiti economico- finanziari - il fatturato globale relativo ai bilanci 2011, 2012, 2013 del consorzio aggiudicatario, prima che il bilancio 2013 fosse approvato alla data di pubblicazione del bando (09/07/2014) e, pertanto, in contrasto con l'art. 2 del Disciplinare di gara, che richiede il possesso del fatturato globale d'impresa con riferimento agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando e in contrasto con l'art. 277, comma 3, DPR 207/2010 che vuole che i requisiti economico finanziari siano calcolati con riferimento ai soli consorziati esecutori;

CONSIDERATO che, con nota del 10/07/2015, la stazione appaltante Umbra acque riferisce di aver valutato, ex art. 277, DPR 207/2010, i bilanci del solo consorziato esecutore (impresa Lupini), il cui bilancio 2013 risultava regolarmente chiuso nell'aprile 2014, i.e. precedentemente alla data di pubblicazione del bando, e che, anche a voler considerare il fatturato globale risultante dai soli bilanci 2011 e 2012, è stato ritenuto soddisfatto il requisito richiesto del fatturato globale di cui all'art. 2 del Disciplinare di gara;

RITENUTO, inoltre, che il fatturato globale di impresa realizzato in due soli esercizi sui tre richiesti sia idoneo a comprovare il requisito di capacità economico finanziaria pretesa dal concorrente, dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, peraltro con la ritenuta necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate;

CONSIDERATO che, con secondo motivo di doglianza, il richiedente lamenta l'utilizzo di fatturato derivante da contratti illegittimamente prorogati al fine del raggiungimento del requisito economico- finanziario, contestando in particolare la comprova di svolgimento di servizi analoghi a quello dell'oggetto di gara, in misura non inferiore a € 200.000,00;

CONSIDERATO che, con la medesima nota del 10/07/2015, la stazione appaltante Umbra acque dichiara di aver fatto riferimento alle fatture presentate dall'impresa Lupini, indicata quale consorziato esecutore, e non agli ulteriori contratti citati dall'impresa Ecologia Aliperti srl, ai fini della verifica del requisito tecnico organizzativo dei servizi analoghi;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

CONSIDERATO che “*ai fini della dimostrazione della capacità tecnica ed in particolare nella scelta del fatturato minimo da provare, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice stabilire quali, tra le modalità elencate dal bando, siano utili nelle singole procedure di gara, a seconda della natura, quantità ed utilizzo dei servizi o delle forniture. Tuttavia, una volta scelto un particolare requisito, ne deve essere data un'interpretazione ampia, per non creare un'eccessiva compressione della concorrenza. L'art. 42, c. 1 lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, interpretato coerentemente con i principi comunitari, non limita la possibilità di partecipazione ai soli soggetti economici che abbiano già prestato i medesimi servizi o forniture. Il concetto di "servizio analogo" va inteso non già come identità, bensì come similitudine tra le prestazioni richieste, considerando che l'interesse pubblico sottostante non è la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità". E ciò tanto più nell'ipotesi in cui sorgano dubbi in ordine alla portata di una regola di gara, laddove è preferibile un'interpretazione volta a tutelare la più ampia partecipazione delle imprese alla gara*” (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 08-01-2011, n. 23).

RITENUTO che non sia fondata la contestazione dell'impresa Ecologia aliperti srl anche con riguardo al fatturato specifico per la dimostrazione del requisito tecnico organizzativo;

Visto l'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

### **il Consiglio**

ritiene che non sia fondata la contestazione relativa alla asserita mancanza di un'annualità di fatturato certificabile nel caso in cui il consorzio partecipante abbia comunque dimostrato la sussistenza del fatturato globale necessario e sufficiente.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 settembre 2016

Il Segretario Maria Esposito